

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	239
Proposta di legge d'iniziativa del deputato Angelini (Seguito della discussione):	
Modificazioni alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (865)	239
PRESIDENTE 239, 242, 243, 245, 248, 249, 250, 251	
ORLANDO, <i>Relatore</i> 239, 240, 243, 247, 248, 249	
SERBANDINI	243, 248, 250
MONTICELLI	244
CERABONA	245, 249, 250
SALERNO	246
PERTUSIO	247, 251
PETRUGGI	247, 251
CORBELLINI, <i>Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile</i> 248, 250, 251	
BORSELLINO	249
SEMERARO SANTO	250
GIULIETTI	250, 251

La seduta comincia alle 9,55.

SEMERARO SANTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Gorini e Pera.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Angelini: Modificazioni alla legge 8 marzo, 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Angelini: Modificazioni alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta abbiamo esaurito la discussione generale, passando all'esame dei singoli articoli.

L'articolo 1 è stato approvato nel seguente testo:

« I riferimenti alla « legge » contenuti nel presente provvedimento si intendono fatti alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento ».

ORLANDO, *Relatore*. Dal punto di vista formale, rilevo che vi è una ripetizione: prima « provvedimento », poi « provvedimenti », successivamente si parla di « armamento ». Vi sono troppe desinenze in « mento »!

PRESIDENTE. Terremo presente la sua osservazione in sede di coordinamento.

Passiamo all'articolo 2:

« La mancata presentazione al Ministero della marina mercantile, nel termine indicato

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

nell'articolo 13 della legge, della copia autentica del contratto di costruzione regolarmente registrato, non determina la decadenza dai benefici della legge stessa se l'interessato dimostri al Ministero che la mancata presentazione dipende da cause non a lui imputabili e, qualora si riferiscano a rapporti con i cantieri, siano obiettivamente giustificabili.

« L'interessato che intenda ottenere la sanatoria suddetta deve presentare, entro il termine di giorni quindici dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata dai relativi documenti.

« Ove il Ministro per la marina mercantile ritenga di poter concedere la sanatoria, nel relativo provvedimento assegna il nuovo termine entro cui il contratto di costruzione deve essere prodotto ed il termine entro cui la costruzione deve essere iniziata. I nuovi termini non possono essere superiori rispettivamente a mesi tre e a mesi sei a decorrere dalla data del provvedimento di sanatoria.

« Il termine di tre mesi per la presentazione del contratto di costruzione non si applica alle costruzioni previste dall'articolo 26 della legge.

« Il triennio stabilito per le nuove costruzioni dall'articolo 1 della legge decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

A questo articolo sono stati proposti parecchi emendamenti. Il primo è quello del relatore, onorevole Orlando, così formulato:

« *Sostituire l'articolo 2 col seguente:*

« Il termine per la presentazione del contratto indicato nel primo comma dell'articolo 13 della legge, è prorogato a mesi tre, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, e non determina la decadenza degli assegnatari sempreché essi ne confermino al ministro per la marina mercantile, entro quindici giorni, il fermo proposito di effettiva realizzazione.

« L'anzidetto termine è prorogato a mesi quattro per le costruzioni previste dall'articolo 26 della legge.

« Il triennio stabilito dall'articolo 1 della legge decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Orlando ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

° ORLANDO, *Relatore*. Ho proposto taluni ritocchi all'articolo 2, per tutta una serie di considerazioni, sulle quali oso richiamare il vostro benevolo esame perché, indubbiamente, è questo l'articolo più importante della proposta di legge.

Premesso che siamo d'accordo sulla cosiddetta « proroga », che l'onorevole proponente chiama « sanatoria », sono convinto che se la legge 8 marzo 1949, n. 75, avesse voluto concedere al ministro un potere di « sanatoria » vera e propria, per questo o altri casi, evidentemente si sarebbe espressa più chiaramente. Così, ad esempio, la legge avrebbe potuto disporre termini (come ve ne sono fissati in vari articoli) pur riservando al ministro per la marina mercantile — sentito, o non, il comitato di cui all'articolo 3 della legge — di concedere sanatorie nell'ipotesi in cui taluno abbia lasciato trascorrere quel dato termine. Tale potere la legge anzidetta non ha previsto.

Ma vi è una ragione più importante per escludere che possa parlarsi di « sanatoria ». Promulgata la legge, vi fu un attimo in cui armatori e cantieri (tutti) furono messi egualmente in grado di presentare al ministro per la marina mercantile, volendolo, le loro richieste di tonnellaggio in base alla procedura prevista dalla legge stessa; quindi, tutti nella identica situazione, in eguaglianza così di diritti come di doveri. Presentate le domande, il ministro — sentito il comitato di cui all'articolo 3 — determinò le categorie degli ammessi e dei non ammessi. E, dati i poteri attribuiti al ministro, nessuno poté obiettare alcunché.

Sia ben chiaro: il ministro, nella pienezza dei suoi poteri — sentita la commissione di cui all'articolo 3 — determinò gli ammessi ed i non ammessi.

Ai non ammessi sarebbe stato possibile ricorrere avverso al provvedimento del ministro? No! Ed allora? I non ammessi, a seguito di questa iniziale esclusione, perdettero ogni possibilità di poter godere dei benefici della legge? No! Perché sono previsti dalla legge stessa i casi di rinuncia o di decadenza. Per cui, ad esempio, a seguito di rinuncia, il ministro — nei suoi poteri, ma sentito il comitato di cui all'articolo 3 — può provvedere alla sostituzione. Pertanto, coloro che non furono ammessi ai benefici non perdettero, *ipso facto*, definitivamente, ogni diritto, ma poterono, come possono, confidare di fruire dei benefici della legge nella eventualità dei due casi anzidetti.

Tutto questo premesso, a codesti richiedenti, chiunque essi siano, noi, se disponessimo la « sanatoria » propostaci, diremmo: la decadenza di taluni degli ammessi la saniamo attraverso un provvedimento per il quale chi non ha ottemperato alle norme di legge è — è vero — decaduto dai benefici,

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

ma... lo riammettiamo attraverso una « sanatoria » che suona a vostro danno in quanto infirma i diritti vostri.

Tutto ciò è ingiusto, inammissibile, inopportuno, perché coloro che ebbero le assegnazioni avevano precisi termini a proposito dei quali se non hanno potuto ad essi attenersi, sapevano che, non rispettandoli, sarebbero decaduti, per essere sostituiti da altri. È per questo che considero ingiusta la « sanatoria » ed insisto per la *restitutio in integrum*.

Or io — se non mi posso atteggiare a giurista, in quanto so di non esserlo — credo di potermi riconoscere una certa sensibilità; per questo ritengo che questa disposizione, così come ci è proposta, può dare adito ad asserire che si sia voluto favorire qualcuno, oppure — e forse più esattamente — si affermerà che si sono voluti favorire tutti coloro che sono incorsi nella decadenza. Lasciatemi dire che ho il rispetto massimo per tutti i ministri, ma l'ampiezza di taluni poteri, totalmente loro attribuiti, mi lascia assai perplesso. Citerò un caso espressivo: quello della legge sulla requisizione. In base ad essa il ministro determina le navi da requisire; determina se la nave requisita debba essere assegnata come nave da guerra ausiliaria, oppure per servizi civili; determina il prezzo della requisizione; può revocare l'ordine di requisizione; può limitare anche la durata della requisizione; può rivedere, su ricorso, il tasso della requisizione; può liberare dalla requisizione in qualsiasi momento..., e così di seguito! Tutti questi poteri — raggruppati nella stessa persona, ed in materia così delicata — superano ogni limite e sono stati oggetto di critiche assai severe.

Ecco perché sarei dell'avviso di riportarci ai sistemi dei vecchi tempi, sistemi più rigidi e più imparziali. È necessario che si dia la possibilità agli interessati di sapere che vi è un qualche organo collegiale che affianca, col proprio parere, l'opera del ministro, oppure che gli interessati hanno il diritto di ricorrere — sia pure in ultimo appello — a qualcuno che non sia colui che abbia provveduto a disporre in precedenza; insomma qualcosa di profondamente diverso del caso espressivo della « requisizione ». Inoltre la mia sensibilità mi suggerisce che oggi discutiamo una legge che non fu predisposta dal ministro Corbellini, e, peggio, questi emendamenti li discutiamo in ritardo, pur di tamponare gli effetti delle decadenze. Peraltro questo provvedimento è stato promosso — per volere del destino — nell'attimo in cui il mi-

nistro Saragat si è dimesso, e da ciò la mia angoscia che si possa ingiustamente pensare: cambiando ministro, cambia anche tutto il sistema applicato in precedenza. Ciò che non è nei propositi dell'onorevole Corbellini, né nei propositi nostri.

D'altra parte è vero che, con l'accoglimento della domanda, l'assegnatario dovrebbe presumersi impegnato a costruire. Ma, sino a qual limite conta tale impegno se noi stessi, nella precedente adunanza, abbiamo, all'unanimità, approvato tre ordini del giorno nei quali, sostanzialmente, si rilevano talune tra le tante difficoltà obiettive che tuttavia esistono, tra cui quella del finanziamento? Com'è possibile pensare o presumere che queste difficoltà, permanenti ancor oggi, possano esser superate nel giorno in cui questa legge entrerà in vigore? Egualmente non credo che, dando agli assegnatari il nuovo termine di 15 giorni per giustificare il loro operato, essi possano esplicitamente dichiarare di esser pronti a costruire, perché sarebbero ormai superate tutte le difficoltà. Dobbiamo evitare di ricadere in un secondo equivoco! L'onorevole Presidente ci ha detto che questo breve termine di 15 giorni dobbiamo stabilirlo tra l'altro in quanto dobbiamo troncare ulteriori perplessità di eventuali rinunciatari alle assegnazioni, che sin qui non si sono quanto meno premurati di comunicare la loro rinuncia al ministro. In tal modo, si dice, il ministro potrà disporre del tonnellaggio rinunciato, evitando l'ipotesi di « bagarinaggio », come lo ha chiamato il nostro Presidente. Tale espressione severa mi ha fatto riflettere, e ne sono rimasto colpito. Ma, onorevole Presidente, non riesco ad individuare il caso di un vero e proprio « bagarinaggio »! I cantieri che hanno goduto di assegnazioni costruiscono, è vero, per proprio conto, ma sono autorizzati dalla legge (e con provvedimenti di favore) a vendere le navi costruite.

PRESIDENTE. Non sono i cantieri...

ORLANDO, *Relatore*. Se non sono i cantieri, sono gli armatori, ed essi soltanto. Ma gli armatori che hanno avuta l'assegnazione, e hanno costruito le navi, sono autorizzati a venderle, e siamo stati proprio noi a non escludere, nella legge, tale eventualità.

PRESIDENTE. Non è questo...

ORLANDO, *Relatore*. Se non è neppure questo non resta altro che chiedersi se l'assegnazione è sostitutiva o — se la si vuol chiamare altrimenti — commutativa. Non lo è, non lo può essere, neppure, a mio parere, con l'autorizzazione del ministro. Egli può pro-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

cedere ad altra assegnazione, ma non può sostituire l'assegnatario iniziale.

PRESIDENTE. In realtà, e molti lo sanno, l'assegnazione può essere commutativa. Si sa che della gente che ha avuto la concessione va a trattare la concessione stessa, facendo un contratto da realizzarsi a costruzione finita della nave, per cui ad un dato momento i titolari sono altri. Questo è avvenuto, e tutti lo sanno perfettamente.

ORLANDO, Relatore. Ma, onorevole Presidente, il caso in cui la nave finita sia dall'assegnatario venduta a terzi non è proibito dalla legge, e l'ho già detto, sia o non sia tale vendita favorita da un maggior prezzo (il cosiddetto « bagarinaggio ») che, a mio parere, non è tale. A parte che, al momento, ritengo impossibile l'eventualità di vendite con beneficio.

Comunque, ed in via subordinata, se l'articolo 2 dovrà rimanere come formulato, propongo agli onorevoli colleghi (per evitare che il ministro sia il solo a decidere in questa scottante materia) di disporre il parere della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Il testo, poi, dice: « le cause all'assegnatario non imputabili ». Ma quali sono le cause a lui non imputabili? L'onorevole proponente ne ha citato nove, ed io ne ho aggiunto una decima, quella del finanziamento. Ma ve ne sono tante altre!

Come si può dimostrare, per esempio, che la ragione di tale impossibilità fu il tempo minimo di tre mesi concesso? Perché, sino al giorno dell'ammissione ai benefici, non poteva esser noto né quali dei richiedenti sarebbero stati ammessi, né per quante navi, né per quale tipo di navi; e, ciò posto, nessun cantiere poteva — al di fuori di quei casi da me stesso richiamati — predisporre progetti concreti, ed assai onerosi, per... clienti, forse, di là da venire..., su ignote designazioni del ministro.

Diciamo piuttosto di doverci proporre di individuare gli eventuali rinunciatari; ed è questo, a mio parere, il punto importante della proposta dell'onorevole Presidente. Potrà esservi il caso di assegnatari che vogliono rinunciare dopo aver vagliato la situazione contingente. La quale, onorevoli colleghi, è, purtroppo, impressionante se è vero, com'è vero, che in Inghilterra — e dopo che noi, con la legge Saragat, fummo indotti a ragguagliare i nostri prezzi con quelli inglesi (attraverso quel contributo statale del 33 per cento) — si costruisce oggi a meno di un ulteriore 15 per

cento! È umano che una situazione come questa crei perplessità e conduca a rinuncie.

Così pure, ad esempio, e per altri motivi, si è avuta la quasi totale mancanza di domande per navi frigorifere non essendo apparse indispensabili e, forse, non sicuramente impiegabili. Ecco perché quel che importa è che il ministro possa assegnare il tonnellaggio rinunciato in favore di altri che vogliono costruire.

Queste ed altre ragioni mi hanno indotto a formulare la mia proposta, perché (e so di ripetermi) ritengo che di « sanatorie » non si debba parlare, in quanto verremmo non dico a premiare, ma, di certo, ad assolvere assegnatari che, per lo meno, hanno indugiato, pur sapendo che vi era un termine di decadenza, e verremmo, nello stesso tempo, a colpire coloro i quali sono sempre in attesa delle assegnazioni, a seguito di decadenze o rinuncie.

Dimentichiamo la parola « sanatoria! ». La « sanatoria », nel caso, è inammissibile. Una « proroga » di termini neppure, in quanto non ci troviamo di fronte ad un termine di legge non ancora scaduto. Se non fosse scaduto potremmo prorogarlo, ma non possiamo prorogarlo quando esso è già scaduto! Potremmo, penso, esaminare questa formula: « non determini la decadenza se ». Ad esempio: non determina la decadenza se la costruzione è già stata iniziata; se gli elementi della nave sono, di seguito, apparsi come deficienti sotto determinati aspetti e si è dovuto correggerli; se al ministro, entro un dato numero di giorni, si presenti il contratto registrato; e così via. Insomma chi ormai è pronto alle costruzioni procede oltre; chi non è pronto decade o rinuncia.

Ma se l'assegnatario dovesse opporre al ministro: son pronto, ecco i progetti della mia nave; è designato il cantiere; son pronto a convenire il contratto, ma, non avendo il finanziamento, come posso onestamente, sottoscrivere il contratto di costruzione e presentarlo registrato?

Ecco perché accarezzo la formula: « ...e non determina la decadenza degli assegnatari, sempre che essi confermino al ministro per la marina mercantile, entro 15 giorni, il fermo proposito della effettiva realizzazione ». Si tratta insomma di un impegno solenne al quale — e l'ho detto — do gran peso.

Infine, la proposta del nostro onorevole Presidente, là dove si riferisce alle navi di cui all'articolo 26, vorrebbe ad esse non applicare lo stesso termine.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

Domando: quale termine si deve applicare?

PRESIDENTE. Il termine della costruzione.

ORLANDO, *Relatore*. Potrebbe esser questo un punto di vista degno di considerazione se non colpisse i cantieri.

PRESIDENTE. Si rientra cioè nello spirito del progetto iniziale, dato che non si è ancora deliberato da parte del Comitato di cui all'articolo 26.

ORLANDO, *Relatore*. Ma, onorevole Presidente, temo che questi sei mesi, se potranno favorire i piccoli armatori, verranno a colpire i cantieri. Pensiamo anche ad essi. Questi cantieri dovranno attendere altri sei mesi prima di porsi al lavoro, e sono cantieri con piccole maestranze o artigiani che hanno veramente l'acqua alla gola. Ecco il perché della mia proposta di determinare quattro mesi.

Sull'ultimo comma sono d'accordo.

Queste le ragioni salienti dell'articolo 2 come da me proposto, ed il perché oso insistere onde, onorevoli colleghi, raccomandarlo alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Serbandini ha proposto i seguenti emendamenti all'articolo 2:

« *Al primo comma, sopprimere le parole: dimostri al Ministero che la mancata presentazione dipende da cause non a lui imputabili e, qualora si riferiscano a rapporti con i cantieri, siano obiettivamente giustificabili* ».

« *Al secondo comma, sopprimere le parole: l'interessato che intenda ottenere la sanatoria suddetta deve, nonché le parole: corredata dai relativi documenti* ».

« *Al secondo comma, sostituire la parola: presentare con le seguenti: presenta al Ministero* ».

« *Al terzo comma, sopprimere la parola: Ove, nonché le parole: ritenga di poter concedere la sanatoria nel relativo provvedimento* ».

« *Aggiungere dopo il quarto comma, il seguente:*

« *A carico di coloro che dopo presentata la richiesta di sanatoria non osservino i termini per la presentazione del contratto e per l'inizio della costruzione viene stabilita una penale di lire 400 per tonnellata di stazza lorda, con un minimo di lire 500.000* ».

Onorevoli colleghi, poiché abbiamo potuto renderci conto che le due proposte di emendamenti che più si discostano dal testo originale sono quelle dell'onorevole Orlando e del-

l'onorevole Serbandini, penserei che sarebbe opportuno invitare ora senz'altro l'onorevole Serbandini ad illustrare la sua, salvo poi a procedere alla discussione su ambedue le proposte ad un tempo, giacché è chiaro che, ove una di esse dovesse essere approvata, cadrebbe l'altra nel suo complesso.

SERBANDINI. Il nostro Presidente ha presentato l'insieme di queste mie proposte emendative qualificandole le più lontane dal testo dell'articolo 2. Ora, io non nego che formalmente ciò sia giusto, ma debbo però chiarire che il mio emendamento è tuttavia nello spirito di tutti gli ordini del giorno che sono stati approvati nella seduta precedente.

Noi volevamo insomma fare qualche cosa che servisse a rendere finalmente operante la legge, il che già del resto ci preoccupava fin da allora, anche se poi la realtà è stata quella che è stata. La ragione per cui io ho proposto determinate modifiche all'articolo 2 è che noi non possiamo limitarci a formulare soltanto degli ordini del giorno, ma bisogna pure che qualche volta li traduciamo in articoli di legge.

Fu lo stesso Presidente che disse la scorsa volta che bisogna infine mettere ordine in questa situazione. Sono perciò d'accordo con la sua proposta di concedere quindici giorni di tempo per la presentazione della domanda. È naturale che a coloro che non la presenteranno subentreranno i non ammessi.

Questo mi sembra un criterio giusto. Ci sono delle ragioni di resistenza, come quelle di carattere valutario cui hanno accennato i colleghi Pertusio e Orlando: ma, ad ogni modo, concediamo questi quindici giorni affinché vengano presentate queste domande e sia così resa esecutiva quella norma che già esisteva nella legge precedente. Soltanto dopo entreremo nell'ordine di idee dell'onorevole Orlando, di integrare l'elenco coi non ammessi, in modo da fare opera di giustizia anche nei loro confronti.

Un elemento nuovo noi dobbiamo tuttavia introdurre, elemento nuovo che deve essere ispirato all'ordine del giorno da noi formulato nella precedente seduta, perché sia resa operante la legge. Qualcuno ha parlato qui infatti di bagarinaggio, qualche altro di sabotaggio. Ebbene, bisogna che questo bagarinaggio o questo sabotaggio, come noi vogliamo chiamarlo, non si verifichi.

E bisogna anche cercare di eliminare quella situazione di malcontento e di agitazione che c'è nel paese. Bisogna impedire a certa gente di continuare in questo gioco; e, per impedirlo, non c'è che un mezzo: stabilire

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

una penalità. La Commissione decida su questo punto: io ho qui segnato una cifra, che ho concordato insieme con l'onorevole Cerabona. Si faccia comunque vedere che non è che qui modifichiamo queste norme così, supinamente, adattandoci a determinate situazioni: noi abbiamo approvato questa legge perché fosse operante; delle forze estranee hanno impedito che lo fosse, e noi abbiamo il dovere di correre ai ripari.

E tanto è vero che questa situazione da rimuovere è reale, che lo stesso onorevole Orlando ha parlato poc'anzi di « fermo proposito ». Quindi, anche se questo mio emendamento è formalmente lontano dal testo presentato, esso nella sostanza va incontro allo spirito della legge.

E potrei concludere il mio intervento se non dovessi aggiungere qualche altra considerazione, sulla quale forse non saremo tutti d'accordo. Quando ella, onorevole Presidente, afferma che eventuali inadempienze non possono essere perseguite, io non posso seguirla su questa strada, perché, come ho già detto l'altra volta, non vi sono ragioni obiettive che giustificino il ritardo. Onorevole Angelini, ella che è molto abile, poiché doveva pur trovare qualche ragione, ha fornito ai malintenzionati un vero alibi, anche se certamente non era questa la sua intenzione.

Il cantiere troverà sempre infatti delle ragioni, delle pseudo-ragioni, per giustificare la sua non tempestiva adempienza. Questa parte della sua relazione fa fede della sua abilità di avvocato, ma lei sa benissimo che queste cose, da un punto di vista tecnico, urtano contro la realtà. Io le potrei portare, infatti, delle pile di progetti preliminari che sono stati preparati dagli uffici tecnici dei nostri cantieri. So, ad esempio, che i cantieri liguri della Oto-Ansaldo hanno elaborato i progetti per almeno dieci navi prima dell'approvazione della legge. Di questi progetti preliminari ne sono stati fatti a migliaia. Ella queste cose, onorevole Angelini, le sa molto bene, ma ha voluto trovare delle scusanti. Le prove in vasca possono servire ad apportare delle modifiche; ma queste differenze non incidono fortemente sul prezzo, dato che poi c'è l'aggiornamento.

Quindi, se vogliamo dire le cose con franchezza, non sembra che siano queste le ragioni. Il fatto è che gli armatori non vogliono costruire e non vogliono nemmeno che la Finmare costruisca; e ciò per i motivi accennati dall'onorevole Pertusio, cioè per la situazione determinata dalla svalutazione della sterlina e dal ribasso dei noli. Essi fanno i loro

affari con le navi che comprano all'estero, con quelle che battono bandiera panamense; e la Finmare fa concorrenza a quelle navi.

Di fronte a questa situazione, noi dobbiamo metterci nella condizione di non farci prendere in giro per la seconda volta. L'altra volta avevamo fatto le cose molto bene, ma non è bastata la nostra buona volontà per fronteggiare queste manovre.

C'è un'ultima obiezione: la Finmare. Se la Finmare non ha presentato in tempo i progetti...

ORLANDO, *Relatore*. Ha già cominciato a costruire.

SERBANDINI. Io non so se dobbiamo allargare la sfera delle nostre indagini, ma a me consta che la Finmare ha consegnato agli uffici tecnici del Ministero i contratti per le nuove costruzioni, e questi uffici non li hanno tempestivamente restituiti. Comunque sia, è indubbio che, o negli uffici della stessa Finmare, o in determinati uffici tecnici del Ministero, vi è stata un'azione in appoggio alla manovra dei grossi armatori, nel senso di ritardare le costruzioni da parte della Finmare, mentre quest'ultima ha tutto l'interesse a presentare i progetti per tempo.

Non faccio una richiesta formale di indagare a fondo su quanto ho denunciato, perché mi basta per ora il fatto di aver denunciato questo sabotaggio o per lo meno questa resistenza da parte di certi uffici, per mettervi sull'avviso.

Capisco l'intenzione dell'onorevole Angelini di dare al ministro la possibilità, per mezzo di questi pretesti, di estromettere coloro che hanno voluto fare il proprio giuoco. Sarebbe anche una cosa accettabile. Questo almeno per ora, salvo a vedere in seguito se sia il caso di andare al fondo della questione, aprendo un'inchiesta per accertare le eventuali responsabilità.

MONTICELLI. Io sono contrario all'emendamento Orlando e favorevole alla formulazione dell'articolo 2 come risulta dalla proposta di legge; e ciò più che da un punto di vista pratico, da un punto di vista strettamente giuridico.

L'emendamento Orlando consta di due parti: la prima concerne la proroga. Con la formulazione dell'emendamento in parola, il termine è prorogato di tre mesi; l'onorevole Orlando non fa altro che prorogare un termine che è irrimediabilmente scaduto. È indubbio che in base alla formulazione dell'articolo 13 della legge, le costruzioni navali, a pena di decadenza, debbono essere iniziate entro sei mesi. Poiché il 26 ottobre questo

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

termine è scaduto, non vedo quali possibilità ci siano per dire che questo termine debba tornare a vivere; sarebbe come voler resuscitare un morto.

Viceversa lo scopo della proposta dell'onorevole Angelini è un altro: quello di cercare di ovviare agli inconvenienti verificatisi e di trovare una nuova formulazione giuridica che dia la possibilità di riaprire i termini. Si tratta, non già di una proroga, ma di non colpire di decadenza quelle domande che non siano state presentate munite della copia autentica del contratto registrato; e mi sembra che questa sia la formula più felice, anche perché dobbiamo pensare che, secondo l'articolo 13 della legge, la decadenza importa la sostituzione dei decaduti con altri ammessi, e quindi involge anche una responsabilità nei riguardi dei diritti dei terzi, con eventuali sanzioni da parte degli organi amministrativi, che potrebbero mettere in difficoltà lo stesso Parlamento.

La seconda questione riguarda la proroga indiscriminata che propone l'onorevole Orlando: tutti coloro che hanno presentato la domanda potrebbero avere la proroga, senza alcuna discriminazione. Qui siamo su due strade completamente diverse, perché lo scopo della proposta di legge Angelini è quello di riaprire un termine per tutti, ma subordinando questa riapertura a determinate condizioni; ammettendola, cioè, solo quando gli interessati siano in condizioni di documentare che il ritardo è dovuto a cause a loro non imputabili, e di dare una giustificazione obiettiva a sostegno di questa loro richiesta. La giustificazione, per essere valida, deve essere basata su dati obiettivi; perciò propongo di sostituire, alla fine del primo comma, le parole: « siano obiettivamente giustificabili » con le seguenti: « vengano giustificate e siano ritenute legittime »; lasciando al ministro o al Ministero, d'accordo col Comitato di cui all'articolo 3, di stabilire come queste cause debbano essere giustificate.

Propongo, inoltre, di sostituire, al secondo comma, le parole: « sanatoria suddetta » con le altre: « quanto sopra ».

Quindi, da un punto di vista prettamente giuridico, poiché ritengo che non si possa parlare di proroga di termini, né che questa debba essere indiscriminata, io insisto perché l'articolo 2 così come proposto dall'onorevole Angelini venga messo in votazione con gli emendamenti da me presentati.

CERABONA. Mi sembra che dobbiamo un po' orizzontarci su che cosa vogliamo fare. Ha detto il precedente oratore che il progetto di

legge dell'onorevole Angelini sarebbe impeccabile; a me sembra comunque che non si possa parlare di proroga. Si tratta di una cosa finita, che non è più, e sono anche d'accordo con l'onorevole Orlando che non si possa parlare di sanatoria. Questa è una legge nuova. Non si può rattoppare, perché rattoppando si violano diritti acquisiti.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione di tutti gli onorevoli colleghi sull'ultima parte della disposizione. Io ho studiato la questione anche sotto il profilo dei precedenti legislativi in materia. In sostanza noi abbiamo detto: non determiniamo la decadenza, in quanto si opera una sanatoria con la presentazione dell'istanza, però — ecco il criterio della nuova legge — ammessa la sanatoria, si assegna il nuovo termine, cioè il ministro assegna una nuova scadenza.

CERABONA. Non si può fare una sanatoria. Il termine di tre mesi è tassativo; e questa tassativa disposizione crea diritti nei terzi, cioè in quelli che attendono di subentrare ai primi, che potrebbero anche ricorrere.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo su questo punto, tanto è vero che per la preoccupazione del ricorso al Consiglio di Stato, è stato introdotto, nella proposta di legge, l'esame delle richieste in quanto la mancata presentazione del contratto dipenda da cause di forza maggiore.

CERABONA. A mio avviso, non si possono precludere i diritti dei terzi: occorre quindi fare un'altra disposizione. Qui non si tratta di una rinuncia, ma è avvenuta la decadenza di un termine, che voi volete far rivivere attraverso questo articolo. L'onorevole relatore ha trovato giuridicamente il modo di farlo, perché noi possiamo sempre rimettere in vigore dei diritti.

Il concetto dell'onorevole Orlando mi sembra pertanto esatto, ma bisognerebbe togliere le parole: « è prorogato », perché non si tratta di proroga.

L'onorevole Orlando dice di non lasciare tutto nelle mani del ministro. Egli ha ragione. Se così non si facesse, ritorneremmo alle legislazioni di molti secoli fa. Non si può lasciare arbitro il ministro di fare e disfare: ciò non è democratico. Il ministro è il capo dell'amministrazione, non il despota. Però l'onorevole Orlando, dopo aver fatto una bella premessa, ha dimenticato le conseguenze. Vorrei che egli concludesse e ci esponesse compiutamente il suo pensiero.

Io proporrei, comunque, che si stabilisse un termine unico per tutti (in tal modo si

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

eviterebbe anche il minimo sospetto a carico del ministro): cioè il termine di « giorni quindici », entro cui il contratto di costruzione deve essere prodotto, ed il termine di « mesi due », entro cui la costruzione deve essere iniziata.

Dovremmo vedere insieme di trovare la formula definitiva.

SALERNO. Non escludo che vi sia, come d'altra parte è apparso dalle parole degli onorevoli Orlando e Cerabona, la questione tecnico-giuridica, cioè la necessità di stabilire se si tratti di proroga o di sanatoria.

Io direi che non si tratta certamente di una proroga, perché il termine è scaduto, e quindi non si può prorogare, ma di una riammissione in termini.

Ritengo però che la questione non sia solamente di carattere formale tecnico-giuridico. Per me, è una questione di moralità, di etica, ed è una questione economico-sociale. Io questa legge me la spiego solo a questa condizione; a meno che non si voglia, come giustamente diceva l'onorevole Orlando, trasformare questa legge in una offesa per i diritti già costituiti con la legge dell'8 marzo, e non si vogliono attuare dei favoritismi; conclusione alla quale, secondo me, si arriverebbe se si accettasse la proposta dell'onorevole Serbandini. La legge non è inoperante, onorevole Serbandini: la legge 8 marzo 1949 ha tutto il meccanismo per essere operante perché, dal punto di vista tecnico della sua dinamica, qualora gli interessati non presentino i contratti entro tre mesi dall'ammissione ai benefici, decadono dall'assegnazione, ma la legge continua nella sua efficienza perché subentrano immediatamente coloro che vengono dopo.

SERBANDINI. Non vada a fare questo discorso néi cantieri!

SALERNO. Vedrà che siamo d'accordo.

La proposta di legge, secondo me, se non si vuol trasformarla in uno strumento che leda i diritti dei terzi, ha solamente un fondamento, che consiste proprio in quella serie di condizioni di non imputabilità che sono la prova e della volontà del committente e della opera svolta, e della possibilità (ecco il profilo economico-sociale) che, derogando alla legge 8 marzo, nella sua linea, si giovi, però, al cantiere. Per me, se si toglie questa limitazione, la proposta di legge diventa un favoritismo.

Onorevole Serbandini, col suo emendamento noi faremmo rientrare nel meccanismo della legge quei bagarini e quei sabotatori, che lei dice esservi stati, laddove, invece, lo scuo-

po è proprio quello di impedire che i sabotatori, gli inetti, i malvolenti, partecipino ancora all'attività, se non al godimento dei benefici di questa proposta di legge. La quale proposta di legge (sia detto per creare una specie di sistematica giuridica) non è poi soltanto un parto della necessità, e dell'acume del nostro Presidente, giacché essa trova il suo fondamento analogico nello stesso articolo 13 della legge, relativo ad un'altra decadenza. Come tutti sappiamo, vi sono tre decadenze: una per la presentazione dei contratti; una per l'inizio dei lavori; e una qualora in un triennio non sia eseguito almeno l'80 per cento dei lavori. Ora, circa la terza decadenza, la legge aveva adottato un principio al quale, non so se consapevolmente o no, l'attuale disegno si ispira, anzi lo riproduce: è un concetto che moralmente, giuridicamente ed economicamente è l'unico accettabile. Se si dovessero togliere queste condizioni, riterrei questa legge un abuso, anzi un'offesa ai diritti di tutti.

Concludendo, ritengo che il fatto che ci siano stati dei sabotatori e dei bagarini sia una ragione di più perché non si acceda alla indiscriminatezza delle rinnovate richieste. L'onorevole Orlando si preoccupa solamente dei rinunciatarci, cioè di coloro i quali, non avanzando la domanda, praticamente avrebbero dimostrato di rinunciare all'ammissione ai benefici. Io, invece, mi preoccupo di coloro che vorrebbero bagarinare e sabotare. Ma occorre fare attenzione, perché l'eventuale penalità potrebbe venire a incidere sugli onesti.

La Commissione stabilì a suo tempo il termine di tre mesi per la presentazione del contratto; e veramente i tre mesi erano più che sufficienti, o, per lo meno in molti casi, vi assicuro, sono stati più che sufficienti. Vorrei però riferirvi un caso particolare, cui ha accennato anche l'onorevole Semeraro; vi è una piccola società la quale appunto perché nascente doveva essere incoraggiata; essa doveva costruire due piccole navi di mille tonnellate ciascuna (non faccio nomi), ma non le ha potute costruire, perché un certo cantiere, dal quale la società non poteva sganciarsi, praticava un prezzo di costruzione troppo elevato. Non sono queste circostanze obiettive? Vorreste paragonare il caso di quella piccola società del Mezzogiorno, che va incoraggiata, con il caso di chi poteva fare e non ha fatto; anzi, ha fatto finta di agire stando dietro le persiane, onde vedere che cosa accadeva sul mercato? Questo evidentemente sarebbe logico! E concludo sottolineando che con questo provvedimento si vuol venire incontro ai can-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

tieri (anche se per far ciò si debbano riaprire i termini, violando forse la legge originale) affinché le commesse entrino subito in attuazione e non rimangano soltanto un'astratta aspirazione di possibilità. Se queste condizioni si verificano, la legge ha un fondamento morale, un fondamento economico-sociale, altrimenti diventa un semplice espediente per il ritorno indiscriminato di tutti quei bagarini e sabotatori, i quali non hanno fatto nulla, e probabilmente seguiranno a non far nulla.

PERTUSIO. Alla base dei due emendamenti Orlando e Serbandini vi sono rispettivamente delle preoccupazioni di carattere giuridico e delle preoccupazioni di carattere politico. Io ho ben compreso ciò che l'onorevole Orlando ha detto in ordine alle sue preoccupazioni di carattere giuridico, ma rileggendo il testo del suo emendamento non ho trovato una soddisfacente risposta a queste preoccupazioni. Perché è esatto quanto diceva l'onorevole Orlando: non si tratta di proroga; e invece nel suo testo si parla appunto di proroga.

Effettivamente noi ci troviamo di fronte ad una forma della « restituzione in termini »: dovremmo dunque usare questa espressione anziché quelle di « sanatoria » o di « proroga ».

Vi è, però, la necessità assoluta di una discriminazione per questa « restituzione in termini », escludendo i casi di inerzia inescusabile e ammettendo quelli di forza maggiore per cui è stato impossibile adempiere alle prestazioni richieste dalla legge.

Nel corso della discussione generale ho sentito con una certa sorpresa il collega Serbandini parlare con tanto calore di sabotaggio, di bagarinaggio, ecc. Ho avuto infatti l'impressione che ci fosse dell'esagerazione nel suo dire, perché le circostanze di fatto dimostrano che non v'erano queste ragioni di sabotaggio, almeno in un primo tempo. Quando abbiamo discusso e votato la legge, abbiamo avuto tutti la sensazione, attraverso le informazioni che ci pervenivano, che essa in quel momento era provvidenziale e portava un relativo vantaggio agli armatori, per quel tale compenso che attribuiva loro, e copriva anche con una certa larghezza quelli che erano i maggiori costi in rapporto ai cantieri inglesi.

Successivamente la situazione è ancora migliorata per l'aumento di costo del materiale ferroso in Inghilterra e in genere del materiale necessario alle costruzioni; per cui il beneficio era sensibile per gli armatori che avessero costruito con questa legge. Dunque,

proprio in quel momento costoro avrebbero dovuto fare il cosiddetto sabotaggio? Noi sappiamo che non è così, e che la situazione è cambiata ora (ed è su questo che, io richiamo la vostra attenzione), sia in seguito alla svalutazione della sterlina sia per altre ragioni, per cui oggi i cantieri inglesi costruiscono a prezzi del 45-50 per cento inferiori a quelli dei cantieri italiani. Considerata questa situazione, la formula del testo della proposta di legge (salvo lievi ritocchi di carattere formale) mi sembra risponda al suo scopo, perché implica una valutazione delle ragioni che possono aver portato i cantieri a non adempiere alla presentazione del contratto, costituendo così veramente il presupposto giuridico ed economico della disposizione stessa.

Quanto all'emendamento Serbandini, ripeto, ne apprezzo le intenzioni, ma non mi sembra opportuno, dato il momento che attraversiamo e i prezzi che vengono praticati dai cantieri inglesi, creare uno stato psicologico di preoccupazione anche in ordine ad una grave sanzione, perché temo che tutto questo vada a detrimento della operatività della legge. In questo senso non sono d'accordo con il collega Serbandini.

PETRUCCI. Dopo aver ascoltato quanto hanno detto i colleghi, io mi mantengo fermo sul criterio che mi ero formato sulla proposta di legge. Per me l'articolo 2 non presenta tante difficoltà; si parla nel primo comma di decadenza, dicendo: « non determina la decadenza », ed è quindi tassativamente stabilito che la decadenza non c'è. Che poi vi sia messa la parola « sanatoria », non ha importanza secondo me, perché il concetto fondamentale è già stabilito nel primo comma; tutto il resto sono parole che si possono modificare come si vuole. Dichiaro pertanto di essere favorevole all'approvazione dell'articolo 2 così come è stato formulato.

ORLANDO, Relatore. Dopo avere attentamente ascoltato quanto han detto i colleghi, mi duole ripetere che mantengo il testo dell'articolo come da me formulato. Peraltro debbo riconoscere che è perfettamente esatto che noi abbiamo usato — ed io ho sostenuto la tesi nota — la parola « decorrenti ». Dichiaro, inoltre, che la proposta dell'onorevole Serbandini è quella che più sono indotto ad accarezzare, in quanto si avvicina alla mia. Se l'onorevole Serbandini vuol togliere tutte quelle indagini previste, ciò risponde al mio proposito. Confermo che rimango fedele alla mia tesi, perché — son certo vorrete credermi — la legge non è stata operante in molti casi, in quanto non si è ancora riusciti a risolvere

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

il grave problema economico. Per questa eventualità penso non sia di ostacolo considerare la proposta nel senso che entro 15 giorni si debba presentare il contratto registrato, sia pure ammettendo la riserva riguardante il finanziamento. Difatti la registrazione dei contratti è gratuita, e in nessun onere si incorrerebbe nel caso in cui si dovesse dimostrare al ministro che il contratto non ha più seguito per l'impossibilità di avere il finanziamento.

Penso sarebbe un caso degno di considerazione per essere più che assolti.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Orlando che ad esempio la Finmare, per le navi della Tirrenia, non ha presentato i contratti perché i prezzi che hanno fatto i cantieri di Palermo e di Taranto, erano superiori del 30-35 per cento al prezzo unitario.

Ora, quelle ragioni sono state superate, ma in sostanza vi erano, e sono ragioni che vanno valutate, altrimenti l'automatismo non esiste più, perché non vi è il finanziamento.

ORLANDO, *Relatore*. Ma, onorevole Presidente, anche il caso da lei opportunamente ora citato conferma che di comitato inquirente può essere il caso di non disporre.

L'onorevole Serbandini ha ricordato proprio l'articolo che avrei ricordato io, dove la legge ha voluto prevedere il caso che stiamo discutendo; cioè quello in cui si sia giunti alla costruzione. Perché lo stesso non è stato detto anche negli altri due casi? Perché non si è voluto dire o perché ce ne siamo dimenticati?

È così che osservo: perché dobbiamo, con questa formula dare adito a dire che vi è stato « sabotaggio » o dell'altro? Perché dare adito a dire che il ministro preferisce Tizio o preferisce Caio? Perché far pensare che il Ministro abbia erroneamente o ingiustamente giudicato? Troviamo, invece, una formula che possa evitare tutto ciò riconoscendo la *restitutio in integrum*.

Là dove mi dichiaro nettamente contrario — e me ne duole — è per quel che riguarda la proposta dell'onorevole Serbandini relativa alla penalità. Onorevoli colleghi, se il momento era delicato quando esaminammo la legge un anno fa, è, a maggior ragione, ancor più delicato oggi.

Non ho il proposito di difendere una mia « proprietà letteraria » né l'ha, ne son certo, l'onorevole Presidente; cerchiamo così di trovare una formula che salvi la *restitutio in integrum* e che, soprattutto, avvii la legge ad una immediata e sicura attuazione.

Conceda, onorevole Presidente, un termine di pochi minuti, per tentare di trovare questa formula.

PRESIDENTE. Onorevole Orlando, io sono pure d'accordo circa lo sforzo di trovare una formula conciliativa fra testi che siano però evidentemente conciliabili. Ora, i testi che mi sembrano conciliabili, salvo la questione di dettaglio della penalità, sono il suo e quello dell'onorevole Serbandini.

Il testo della proposta inserisce invece un criterio completamente diverso, direi opposto: di qua c'è un automatismo e di là c'è una indagine che nega quell'automatismo. Mi pare quindi che non sia possibile fondere tutti e tre i testi.

Io potrei pregare allora l'onorevole Orlando e l'onorevole Serbandini di vedere se i loro due testi possano essere fusi in uno solo.

SERBANDINI. Onorevole Presidente, io respingo questo accoppiamento, con tutta la stima che ho per l'onorevole Orlando, perché è vero che esiste una somiglianza apparente fra i due testi, nel senso che formalmente noi siamo entrambi lontani dal testo proposto ed entrambi intendiamo togliere la stessa parte; però, mi pare che l'accoglimento della proposta Cerabona possa farsi solo sulla base di quanto ha detto l'onorevole Salerno, e che cioè si tratti qui di un problema sociale.

Praticamente però voi dite che bisogna andare ad indagare chi ha agito in buona fede e chi non ha agito in buona fede: e questa è una posizione che non mi pare felice, perché, mentre il nostro Presidente vuol dare a questa gente tutto l'alibi possibile per far apparire questo ritardo come legittimo, io vi dico che invece, per conto mio, questo ritardo nel 90 per cento dei casi non è legittimo.

Vogliamo fare delle discriminazioni? Allora, in primo luogo, dobbiamo stabilire una penalità e poi anche i mezzi di cui il ministro può disporre per portare a fondo le indagini.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile*. D'accordo su questo.

SERBANDINI. È dunque soltanto su queste basi che possiamo riunirci e concordare un testo comune.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile*. Vi dirò, molto brevemente, che i ritardi nella presentazione dei contratti hanno dato luogo a delle preoccupazioni forse eccessive. Io ho voluto indagare sulle ragioni di questi ritardi. Non ho avuto tempo di vedere molti di questi contratti, ma in genere ho potuto riscontrare che

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

c'è stata qualche mora di carattere formale, mentre la buona volontà non è mai mancata.

Ci sono d'altronde dei piccoli cantieri che costruiscono per proprio conto e che potrebbero anch'essi incominciare i lavori. Noi potremmo quindi arrivare subito ad avere un numero notevole di contratti su cui esercitare questo controllo. Così il ministro, assistito dal comitato stesso che ha concesso le assegnazioni e udito il suo parere, potrebbe giungere ad utili conclusioni. Né con ciò si toglie davvero alla legge la possibilità di essere operante per le sue più grandi applicazioni.

CERABONA. Propongo una sospensione di dieci minuti per vedere se non sia possibile realizzare l'accordo.

ORLANDO, *Relatore*. Cerchiamo di trovare una formula comune: basterebbero pochissimi minuti. Purché ci sia anche lei, onorevole Presidente, e il ministro.

PRESIDENTE. Invito allora gli onorevoli Salerno, Pertusio, Orlando, Cerabona e Serbandini a partecipare, con l'onorevole ministro e con me, a questo tentativo di accordo.

(La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,40).

PRESIDENTE. Coordinando e fondendo i due emendamenti proposti dagli onorevoli Serbandini ed Orlando con il disposto dell'articolo 2 della proposta di legge, si è giunti ad un testo sulla prima parte del quale mi sembra siamo tutti d'accordo, e che porrò pertanto senz'altro in votazione.

La dizione concordata è la seguente:

« La mancata presentazione al Ministero della marina mercantile, nel termine indicato nell'articolo 13 della legge, della copia autentica del contratto di costruzione regolarmente registrato, non determina la decadenza dai benefici della legge stessa se gli ammessi ai benefici, entro il termine di giorni 15 dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenteranno istanza al ministro per essere riammessi in termini, provando che la mancata presentazione non è ad essi imputabile e sia ritenuta legittima ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Vediamo la seconda parte. Qui vi è una divergenza. Il testo diceva che il ministro per la marina mercantile, ove ritenga di poter concedere la proroga, assegna il nuovo termine. L'onorevole Ducci ha presentato un emendamento con cui propone che il ministro si pronunci dopo aver sentito il Comitato

di cui all'articolo 3. Il ministro ha accettato l'emendamento, e ritengo che la Commissione sarà pure d'accordo. I colleghi Serbandini e Cerabona vorrebbero che per questa sanatoria (o restituzione in termini: chiamatela come volete) il Comitato di cui all'articolo 3 sia integrato da una rappresentanza di lavoratori. Anzi, l'onorevole Cerabona ha proposto l'istituzione di un'apposita commissione con il seguente emendamento:

« I casi di restituzione in termine devono essere esaminati da una apposita commissione presieduta dal presidente del Consiglio superiore della marina mercantile e costituita: 1° dal direttore generale del naviglio; 2° dal direttore generale del traffico e della navigazione; 3° da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; 4° da tre esperti scelti dal ministro della marina mercantile; 5° da tre rappresentanti delle categorie lavoratrici cantieristiche ».

CERABONA. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Orlando, cioè che il ministro non deve fare tutto, ma occorre sgravarlo di una parte di responsabilità. Come si fa per rendere meno accessibili alle critiche la posizione in cui si trova il ministro? Appunto con l'istituzione di questa Commissione che dovrà esaminare a fondo le domande di riammissione in termini. Ho introdotto nella commissione tre lavoratori perché credo che dobbiamo renderci conto una buona volta che essi hanno, oltre che doveri, anche dei diritti, e specialmente il diritto di intervenire in questioni che riguardano la loro attività produttiva. Si tratta di un numero esiguo, che non costituisce una maggioranza. Però, nella vita democratica, la minoranza deve essere sempre rappresentata. Ora, siccome il Governo e la maggioranza affermano di rappresentare la vera democrazia in Italia, penso che debbano accettare di buon grado questo nostro concetto.

Il ministro ha detto che la penalità non gli sembrava giusta, e noi abbiamo aderito; però, introduciamo almeno questa rappresentanza di lavoratori, che sarà una garanzia per tutti, specialmente in questi casi.

Sottolineo ancora che non si tratta di una questione politica, ma di una questione sociale. Così potremo votare la legge in perfetta concordia.

BORSELLINO. Vorrei far presente che la questione fu già sollevata nel corso della discussione della legge 8 marzo 1949, n. 75. Allora si decise l'istituzione di un comitato tecnico anziché di una commissione con rap-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

presentanze di categoria. La Camera accettò cioè questo principio, e non si tenne allora conto né dei rappresentanti di una parte né dell'altra.

SEMERARO SANTO. Invito la Commissione ad accettare l'emendamento Cerabona, dato che in questo momento vi è una forte agitazione nei cantieri, proprio perché la situazione si presenta sempre più caotica.

Le maestranze sanno solo una cosa: che le navi non sono impostate sugli scali e che le commesse non esistono; e in tutto ciò riscontrano del sabotaggio. È necessario, quindi, che noi creiamo una nuova commissione, in cui siano rappresentati anche i lavoratori dell'industria cantieristica, affinché essi possano rendersi esattamente conto della situazione.

PRESIDENTE. Non vorrei che per questioni di dettaglio, di questo genere, la Commissione del Senato che l'altra volta insisté sulla natura tecnica di questo comitato, ci rimandasse questa proposta di legge, correndo così il rischio di perdere ulteriore tempo. Questo ho voluto dirvi, perché si sono avute discussioni al riguardo con il senatore Cappa, con l'onorevole Saragat e con tutti gli altri membri della VII Commissione del Senato. Cerchiamo, quindi, di mantenere questo schema, senza allontanarci da questo principio.

SERBANDINI. A mio parere, noi qui non ci troviamo di fronte ad un singolo emendamento di carattere particolare, ma a tutta la impostazione della legge. Noi siamo anche disposti a rinunciare alla sanzione, che abbiamo proposto, purché si accolga il principio che in seno alla commissione siano rappresentati i lavoratori. È su questo punto che ciascuno deve assumere le proprie responsabilità.

Noi oggi ci preoccupiamo che questa legge diventi al più presto operante, ma l'esperienza recente ci dimostra che dobbiamo soprattutto evitare di essere presi in giro. I lavoratori sostengono (e credo abbiano ragione) che esiste un'opposizione da parte dei grossi armatori, che non vogliono costruire o non hanno voluto costruire nuove navi.

La cosa migliore da farsi è perciò quella di introdurre nella commissione i rappresentanti dei lavoratori. Dobbiamo dare la sensazione al paese che decidiamo presto e che facciamo qualche cosa. Immagino che siano già arrivati all'onorevole ministro gli ordini del giorno di protesta inviati dalla Spezia e da Genova. Diamo, dunque, tre posti nella commissione ai lavoratori!

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Bisognerebbe che io li nominassi subito.

SERBANDINI. Ella potrebbe farlo immediatamente, d'accordo con le organizzazioni interessate.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Cerabona di vedere se fosse il caso di ripiegare su di una formula diversa dall'istituzione di una commissione speciale. Io proporrei la seguente:

« sentito il parere del comitato di cui all'articolo 3 della legge, integrato a tale scopo da tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate nominati dal ministro ».

CERABONA. Sono perfettamente d'accordo.

GIULIETTI. Siamo tutti d'accordo circa questi tre rappresentanti dei lavoratori, senza l'aggiunta di una specificazione di categoria, ma vorrei che si fosse anche d'accordo che, in linea generale, saranno rappresentati anche i marittimi, pur se la prevalenza l'avranno, come è giusto, i cantieristi.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Mi metterò d'accordo con le organizzazioni interessate.

PRESIDENTE. Il testo della prima parte del secondo comma dell'articolo 2 sarebbe allora il seguente:

« Il ministro, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 3 della legge, integrato a tale scopo da tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate nominati dal ministro, assegna il nuovo termine entro cui il contratto di costruzione deve essere prodotto ed il termine entro cui la costruzione deve essere iniziata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per quanto riguarda i nuovi termini, c'è un emendamento dell'onorevole Cerabona che vorrebbe fissarli in due mesi.

CERABONA. Non ne faccio una questione di principio; tengo tuttavia a chiarire che il mio concetto è quello di fissare un termine uguale per tutti.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Sono disposto ad accogliere la proposta come raccomandazione.

CERABONA. Accetto allora di trasformarla in raccomandazione.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2:

« I nuovi termini non possono essere superiori rispettivamente a mesi tre e a mesi sei a decorrere dalla data del provvedimento ministeriale ».

(È approvato).

Passiamo al comma successivo:

« Il termine di tre mesi per la presentazione del contratto di costruzione non si applica alle costruzioni previste dall'articolo 26 della legge ».

A questo comma l'onorevole Petrucci propone il seguente emendamento sostitutivo, accettato dall'onorevole ministro:

« I termini di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge sono portati rispettivamente a sei e a nove mesi per le costruzioni previste dall'articolo 26 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

GIULJETTI. Mi permetto di presentare il seguente emendamento aggiuntivo:

« Per la « Garibaldi » i termini sono aumentati rispettivamente a 9 e a 12 mesi ».

PETRUCCI. Per mio conto, posso anche aderire.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile*. Si tratterebbe di stabilire una proroga esclusivamente per la « Garibaldi », mentre tutti gli altri armatori dovrebbero restarne esclusi. Mi pare che sia una condizione di privilegio che potrebbe provocare dei ritardi, mentre noi abbiamo interesse ad andare avanti. Fate anche voi della « Garibaldi » uno sforzo e lavorate di più.

Perciò sono contrario all'emendamento Giulietti.

GIULJETTI. La verità è che noi non chiediamo nessun trattamento di particolare riguardo nei confronti degli armatori, ma bisogna che la Commissione faccia attenzione — se così mi posso esprimere — alla situazione di carattere eccezionale in cui si trova la « Garibaldi », non per sua colpa, situazione di particolare disagio che non è comune

a nessun altro armatore, perché nessun armatore ha avuto il danno sopportato da questa cooperativa.

Fra poco illustrerò tutta la situazione della « Garibaldi » e potrete rendervi conto delle sue reali difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giulietti.

(Non è approvato).

A questo punto vi è il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal Governo:

« Le navi che erano state preliminarmente ammesse ai benefici della legge con determinazione ministeriale e che saranno confermate in tale godimento, non perderanno i benefici anche se la costruzione di esse sarà stata iniziata dopo l'ammissione ai benefici e prima della conferma stessa ».

L'onorevole Pertusio, dal canto suo, propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Le navi che erano state ammesse preliminarmente ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75 capo II e che verranno confermate in tale godimento per effetto della presente legge non perderanno detti benefici anche se la loro costruzione sarà stata iniziata prima della conferma ».

PERTUSIO. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello del Governo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del Governo, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 2:

« Il triennio stabilito per le nuove costruzioni dall'articolo 1 della legge decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 13,30.